

Ai gentili clienti
Loro sedi

**Esercenti attività di impresa: il modello Unico vuole
l'indicazione della detenzione ovvero la non detenzione di
apparecchi per i quali è dovuto il canone RAI "speciale"**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'art. 17 del D.L. 201/2011 (convertito nella Legge 214/2011) ha disposto che " *le imprese e le società ... nella relativa dichiarazione dei redditi devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini della tariffa...*" . Successivamente, con la nota 22.2.2012 n. 12991, il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che i personal computer sono esclusi dall'obbligo di pagamento del canone speciale RAI, a meno che non siano dotati di un apposito sintonizzatore. Sul punto, la nota fornisce una definizione tecnica degli apparecchi "atti o adattabili" a ricevere trasmissioni radiotelevisive: *i) "atto", se dispone di sintonizzatore (o tuner) in grado di operare sulle bande del segnale radiotv, decodificatori e trasduttori; ii) "adattabile", se dispone di un sintonizzatore, ma non di decodificatori e trasduttori (oppure, se questi due dispositivi possono essere collegati esternamente).* In attuazione di detta previsione, **nel modello UNICO 2012 sono stati inseriti nuovi campi nel Frontespizio e nel quadro RS del modello che devono essere compilati da alcuni particolari contribuenti (ditte individuali e società) indipendentemente dalla detenzione o meno degli apparecchi atti o adattabili a ricevere trasmissioni radio e/o televisive, in esercizi/locali aperti al pubblico ovvero, utilizzati a scopo di lucro diretto o indiretto.**

Premessa

L'art. 17 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, ha previsto che "le imprese e le società... nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri

elementi che saranno eventualmente indicati nei provvedimenti di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale".

In altri termini, **viene sancito l'obbligo per le imprese e le società**, ai sensi di quanto previsto dal Testo unico delle imposte sui redditi, **di indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione ed altri elementi informativi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento in questione.**

All'uopo, nel **Frontespizio del modello UNICO 2012 PF** è presente la **nuova sezione "Canone RAI imprese"** riservata ai soggetti esercenti attività d'impresa **per indicare appunto la detenzione ovvero la non detenzione** di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio o radio televisive per i quali è dovuto il canone RAI "speciale". Dette informazioni sono altresì richieste nei **modelli UNICO 2012 SP, SC e ENC**, nei quali la **nuova casella "Canone RAI" è stata inserita nella sezione "Altri dati" del Frontespizio. Se viene indicata la detenzione di tali apparecchi va compilata anche la nuova sezione "Canone RAI" presente nel quadro RS** (nel Modello Unico PF ai righe RS38 e RS39, nel Modello Unico SP ai righe RS46 e RS47, nel Modello Unico SC ai righe RS111 e RS 112, nel modello Unico ENC ai righe RS 81 e RS82), **nella quale vanno esposti i dati di dettaglio dell'abbonamento** (intestatario, numero, categoria e data di versamento).

Successivamente, con la **nota 22.2.2012 n. 12991, il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che i personal computer sono esclusi dall'obbligo di pagamento del canone speciale RAI, a meno che non siano dotati di un apposito sintonizzatore TV.**

Soggetti interessati

La norma di riferimento è l'art. 1 del RDL 246/38, secondo cui il canone speciale di abbonamento RAI è dovuto da "chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni". È sufficiente "la presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici".

Sul punto, **le istruzioni del modello UNICO 2012 PF** prevedono che la nuova casella, relativa al "Canone Rai " presente nel frontespizio, venga compilata " *dai contribuenti che esercitano attività d'impresa che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio o radio televisive.. in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o impiegati a scopo di lucro, diretto o indiretto.* Ne consegue che **tenuti alla compilazione del riquadro in parola siano**

esclusivamente gli esercenti attività d'impresa (ditte individuali e società) esclusi, quindi, i lavoratori autonomi.

I predetti soggetti sono tenuti a compilare il riquadro in commento in ogni caso ovvero, indipendentemente dalla detenzione o meno degli apparecchi atti o adattabili a ricevere trasmissioni radio e/o televisive, in esercizi/locali aperti al pubblico ovvero utilizzati a scopo di lucro diretto o indiretto.

Canone speciale rai	Adempimenti
Soggetti obbligati	Contribuenti che esercitano attività d'impresa (ditte individuali ovvero società) indipendentemente dalla detenzione o meno degli apparecchi atti o adattabili a ricevere trasmissioni radio e/o televisive, in esercizi/locali aperti al pubblico ovvero utilizzati a scopo di lucro diretto o indiretto.
Soggetti esclusi	Lavoratori autonomi

Tipologia di apparecchi

Quanto alla **tipologia di apparecchi per i quali risulta dovuto il Canone RAI " speciale"**, la formulazione sopra riportata (apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio o radio televisive) ha sollevato numerose perplessità per il fatto che, con le attuali tecnologie, sono molti gli strumenti utilizzati nell'ambito dell'impresa, in grado di ricevere trasmissioni radio.

In merito, si è espressa prima la RAI stessa (comunicato stampa del 21 febbraio 2012) e successivamente il Ministero del sviluppo Economico (nota 22 febbraio 2012 m. 12991

Precisazioni ufficiali	
Comunicato stampa RAI del 21 febbraio 2012	La RAI ha chiarito di non aver mai richiesto il pagamento del canone speciale per il "mero possesso del personal computer collegato alla rete, i tablet e gli smartphone". Viene inoltre precisato che la lettera inviata dalla Direzione Abbonamenti si riferisce al canone speciale dovuto nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori, fermo restando che lo stesso non va corrisposto nel caso in cui tali imprese, società ed enti abbiano già pagato per il possesso di una o più tv.
Nota interpretativa del Ministero dello sviluppo Economico del 22	Il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che i personal computer sono esclusi dall'obbligo di pagamento del canone speciale RAI, a meno che non siano dotati di un apposito sintonizzatore TV. La norma di riferimento è l'art. 1 del RDL 246/38, secondo cui il canone

febbraio 2012 n. 12991	<p>speciale di abbonamento RAI è dovuto da "chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni". È sufficiente "la presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici".</p> <p>Secondo il Ministero dello Sviluppo economico, l'evoluzione tecnologica non può prescindere dal dettato normativo: il regio decreto legge sarà pure un prodotto del proprio tempo, ma il riferimento espresso al servizio di radiodiffusione resta valido, escludendo altre tipologie di segnale (non ultimo, appunto, quello web). Sono di fatto inclusi, invece, i segnali televisivi su piattaforma terrestre, compresi videotelefonini e piattaforma satellitare.</p> <p>In altre parole, il requisito fondamentale è che l'apparecchio possieda un sintonizzatore.</p>
-----------------------------------	---

Nella tabella che segue, si riporta la classificazione per tipologia fornita dal Ministero:

Apparecchiature atte alla ricezione	Apparecchiature adattabili alla ricezione	Apparecchiature né atte né adattabili
<ul style="list-style-type: none"> - Ricevitori TV fissi; - Ricevitori TV portatili; - Ricevitori TV per mezzi mobili; - Ricevitori radio fissi; - Ricevitori radio portatili; - Ricevitori radio per mezzi mobili; - Terminale d'utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radiotv (es. cellulare DVB-H); - Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radiotv (es. lettore mp3 con radio FM integrata). 	<ul style="list-style-type: none"> - Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV; - Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radiotv; - Scheda per computer dotata di sintonizzatore radiotv; - Decoder per la TV digitale terrestre; - Ricevitore radiotv satellitare; - Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radiotv, senza trasduttori (es. Media Center dotato di sintonizzatore radiotv). 	<ul style="list-style-type: none"> - PC senza sintonizzatore TV; - monitor per computer; - casse acustiche; - videocitofoni.

OSSERVA

Come si è potuto appurare, il semplice personal computer non è né atto né adattabile, mentre risultano atti alla ricezione, ad esempio, i lettori mp3 con radio FM integrata.

Compilazione del modello Unico 2012

Come già anticipato, gli esercenti attività d'impresa sono tenuti a compilare la nuova casella " Canone RAI" in quanto è attraverso la stessa che deve essere comunicata la detenzione o meno di uno degli apparecchi per i quali è dovuto il tributo speciale in parola.

Frontespizio modello UNICO 2012 PF nuova sezione "Canone RAI imprese

CANONE RAI IMPRESE	Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)
-------------------------------	---

Frontespizio dei modelli UNICO 2012 SP / SC / ENC sezione "Altri dati"

ALTRI DATI	GRANDI CONTRIBUENTI	CANONE RAI	ONLUS	TIPOLOGIA ATTIVITÀ	CESSAZIONE TASSAZIONE DI GRUPPO					
				Tipo soggetto	Settore di attività	Quadro NI	Data	giorno	mese	anno

In tale casella, infatti, è richiesta l'indicazione di uno dei seguenti codici:

codice	Descrizione	
1	Detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio	In esercizi/locali aperti al pubblico ovvero, utilizzati a scopo di lucro
2	Detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio televisive	
3	Non detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio televisive	

Soltanto **in caso di detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio o radio televisive** (codice 1 o 2), **il contribuente dovrà compilare l'apposita sezione del quadro RS.** Nello specifico, le istruzioni allegate al modello prevedono che *la sezione in parola deve essere compilata dalle società o imprese che abbiano detenuto nell'anno 2011 o che detengano per la prima volta nell'anno 2012 uno o più apparecchi.....per i quali si è versato l'importo fissato annualmente per l'abbonamento alla RAI.*

OSSERVA

Sebbene si tratti del Modello UNICO 2012 relativo al 2011, da quanto indicato nelle istruzioni, sono richiesti i dati delle imprese e delle società soggette al tributo in parola che hanno detenuto nel 2011 o che detengano per la prima volta nel 2012 gli apparecchi in commento.

Nel quadro RS sono richiesti i seguenti dati:

COLONNA	DESCRIZIONE
1	Denominazione dell'intestatario dell'abbonamento; si precisa che il predetto campo va compilato laddove l'intestatario dell'abbonamento risulti diverso dal soggetto dichiarante
2	Il numero di abbonamento speciale intestato al soggetto dichiarante
3	Comune senza alcuna abbreviazione
4	La sigla della provincia
5	Il codice catastale del comune che può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello UNICO 2012, ovvero dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Dipartimento per le politiche fiscali", all'indirizzo www.finanze.gov.it ;
6	La frazione la via e il numero civico
7	Codice di avviamento postale
8	<p>La categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento avendo cura di indicare la corrispondente lettera:</p> <p>→ "A" - CATEGORIA A (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento);</p> <p>→ "B" - CATEGORIA B (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso);</p> <p>→ "C" - CATEGORIA C (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari);</p> <p>→ "D" - CATEGORIA D (alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici);</p> <p>→ "E" - CATEGORIA E (strutture ricettive – alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, ecc. DPCM 13/09/2002 – di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2</p>

	dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421;
9	La data del primo versamento per un nuovo abbonamento speciale, qualora sia stato effettuato nell'anno 2012. Vale a dire che, la casella in parola non deve essere compilata se il versamento è effettuato nel 2011 ovvero, per il rinnovo (annuale, semestrale e trimestrale) dell'abbonamento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO